

**DICHIARAZIONI**

---

***Il quadro RU di Unico SC: il credito d'imposta “ricerca e sviluppo”***

di Federica Furlani

Nel quadro RU del modello Unico SC 2016 fa la sua comparsa il **credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo**, istituito dall'articolo 3 del D.L. n. 145/2013, come sostituito dall'articolo 1, comma 35, Legge 190/2014, che interessa **le spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014** e fino a quello in corso al 31.12.2019.

Con riferimento al modello dichiarativo relativo al 2015, va fatto, pertanto, riferimento alle spese sostenute dal 1.1.2015 al 31.12.2015, per i soggetti solari.

Il credito d'imposta spetta, fino ad un importo massimo annuale di euro 5 milioni, a condizione che la spesa complessiva ammissibile effettuata in ciascun periodo d'imposta agevolato ammonti almeno ad euro 30.000 ed **ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti** a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Le **spese ammissibili** sono le seguenti:

1. **spese relative a personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo**, in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced (*International Standard Classification of Education*) o di cui all'allegato 1 annesso al decreto;
2. **spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati**, e con altre imprese comprese le *start-up* innovative di cui all'articolo 25 D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2015;
3. **quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio**, nei limiti dell'importo risultante dall'applicazione dei coefficienti stabiliti con D.M. 31 dicembre 1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
4. **competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica**, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

La misura del credito d'imposta differisce a seconda della tipologia di spesa: nei primi due casi elencati sopra (1. e 2.) risulta pari al **50% della spesa incrementale**, ovverosia della differenza

tra la spese sostenuta nel periodo di imposta e la media annuale riferita alla stessa tipologia di spese (ovvero del minor periodo dalla data di costituzione); negli altri due casi (3. e 4.) pari al **25% sempre della spesa incrementale**.

Con **decreto MEF 27.05.2015** sono state disciplinate le modalità applicative dell'agevolazione; con la recente **circolare 5/E/2016** sono stati forniti importanti chiarimenti relativamente all'ambito di applicazione e alle modalità di calcolo del credito.

Il credito è **fruibile in forma “automatica”**, ossia senza alcuna richiesta di concessione o autorizzazione amministrativa, ed è utilizzabile esclusivamente in **compensazione** ai sensi dell'articolo 17 D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono state sostenute le spese agevolabili. Il relativo codice tributo è il codice “6857” operativo a decorrere dal 1.1.2016.

Al credito d'imposta non si applicano inoltre i limiti di utilizzo previsti dall'articolo 1, comma 53, L. 244/2007 (250.000 euro), né il limite generale di compensabilità di cui all'articolo 34 L. 388/2000 (700.000 euro).

Il credito di imposta **deve essere indicato nel quadro RU** del modello dichiarativo relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato, e anche nel quadro RU dei modelli relativi ai periodi di imposta successivi per indicarne l'utilizzo.

Il codice credito individuato per il *bonus ricerca e sviluppo* nel modello Unico 2016 è il codice **“B9”**.

SEZIONE I Crediti d'imposta <small>(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)</small>	Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	Codice Regime	Anno presentazione istanza
	RU1	B9			
	RU2 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				00
	RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				00
	RU5 Credito d'imposta spettante nel periodo	(di cui	00	00	00
	RU6 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				00
	RU7 Credito utilizzato di fini	Riferito	00	00	00
		00	00	00	00
	RU8 Credito d'imposta riversato				00
	RU9 Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c.	00	00	00
	RU10 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro QN o GC o TN o PN)	Art. 43 ter D.P.R. 602/73			00
	RU11 Credito d'imposta richiesto a rimborso				00
	RU12 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				00

Inserendo nella casella codice credito il codice B9, nella sezione potranno essere compilati esclusivamente i righi RU3, RU5 colonna 3 (in cui andrà indicato l'importo del credito), RU10 e RU12.